



## **REGOLAMENTO BYOD**

### **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA**

#### **Articolo 1**

La diffusione delle tecnologie informatiche in tutti i settori della società fornisce straordinarie opportunità che bisogna saper cogliere, ma presenta anche alcuni rischi che sono tanto più cogenti in un ambiente per sua natura educativo come la scuola.

Per tale ragione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD d'ora in avanti) il Liceo del Cossatese e Valle Strona intende favorire l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.

Infatti, le disposizioni finora adottate recepite dal Regolamento d'Istituto, hanno sostanzialmente proibito in chiave preventiva l'utilizzo di dispositivi personali durante le attività didattiche, chiudendo ad ogni possibilità di uso misto.

#### **Articolo 2**

##### Definizione

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo), si intende un'innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti ed ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli per scopi didattici.

#### **Articolo 3**

##### Dispositivi ammessi

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, e-reader e smartphone.

#### **Articolo 4**

##### Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

- a. Si individuano negli allievi frequentanti il percorso sperimentale quadriennale del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale i destinatari del presente regolamento. Gli alunni della classe individuata, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, previa delibera del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Classe, inserita nel piano di lavoro annuale e nel patto formativo, sono autorizzati ad utilizzare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze utilizzando la connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto (vedi art. 7).
- b. È altresì consentito a tutti i docenti dell'Istituto di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche classi, fermo restando che in

questi casi gli allievi dovranno utilizzare la connessione dati personale e non avranno a disposizione la connessione fornita dalla rete Wi-Fi dell'Istituto.

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe.

## **Articolo 5**

### Responsabilità individuale

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse.

L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, dei siti visitati e delle ricerche effettuate. I docenti sono sollevati da ogni responsabilità inerente eventuali abusi o operazioni non autorizzate da parte degli allievi durante l'attività didattica.

## **Articolo 6**

### Limitazioni d'uso

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera non espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Non è consentito l'uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, whatsapp), videogiochi online ed offline. L'uso di Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.

Qualsiasi uso improprio e non autorizzato sarà sanzionato dal punto di vista disciplinare e potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività con eventuali ricadute sulla valutazione della stessa.

## **Articolo 7**

### Connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita.

Tuttavia, in considerazione degli obiettivi e dei metodi previsti dal progetto del LES quadriennale di Valle Mosso, il Dirigente Scolastico autorizza la classe aderente alla sperimentazione in essere alla connessione fornita dalla rete Wi-Fi d'istituto.

I dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione dovranno essere accreditati nel server dal tecnico informatico dell'Istituto. Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi e la tracciabilità delle eventuali operazioni non autorizzate.

Agli studenti del LES di Valle Mosso viene contestualmente fornita la password per la rete Wi-Fi a loro dedicata, che porta il nome di "LESWiFi": è proibito, pena responsabilità disciplinari, comunicarla a chiunque altro (compagni di altre classi e personale docente o non docente).

Parimenti, agli studenti di tale corso, come già a tutti gli altri dell'istituto, è proibito accedere alle altre reti WiFi della scuola (es. ValleMosso1, ValleMosso2), fermo restando che la password di accesso a tali reti è riservata al solo personale autorizzato e la sua diffusione non è autorizzata per alcun motivo

## **Articolo 8**

Condivisione di file e gestione dei software

Per gli allievi di cui all'art.4 del presente regolamento, al fine di usufruire della piattaforma GSuite dedicata alla didattica, sarà necessario creare un apposito indirizzo di posta elettronica su Google, che ricalca il modello seguente: [nome.cognome@liceocossatese.it](mailto:nome.cognome@liceocossatese.it).

Per le classi di cui al punto "b" dell'articolo 4 del presente regolamento, invece, non sarà obbligatorio configurare l'indirizzo di posta elettronica sul dominio liceocossatese.it in quanto gli allievi utilizzeranno la connessione dati personale.

Tutti gli utenti del servizio di GSuite dovranno rispettare alcune norme che ne regolino la corretta fruizione da parte di tutti.

L'eliminazione di qualsivoglia file in condivisione andrà concordata con chi li ha messi a disposizione.

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla Sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

## **Articolo 9**

Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali.

Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

## **Articolo 10**

Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario.

## **Articolo 11**

Collaborazione delle famiglie

Le famiglie degli allievi di cui all'art.4 lettera a, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.